


COMUNE DI CHIEVE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

Approvato con deliberazione consiliare n.46 del 30.11.2020

INDICE

Articolo 1 —	Principi e finalità
Articolo 2 —	Oggetto
Articolo 3 —	Istituzione dell'albo dei volontari civici
Articolo 4 —	Ambito di applicazione
Articolo 5 —	Requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo
Articolo 6 —	Iscrizione all'albo
Articolo 7 —	Cancellazione dall'albo e interruzione
Articolo 8 —	Modalità di svolgimento dell'attività
Articolo 9 —	Disciplina applicativa
Articolo 10 —	Mezzi e attrezzature
Articolo 11 ---	Doveri del volontario civico
Articolo 12 —	Copertura assicurativa
Articolo 13 —	Disposizioni finali
Articolo 14 —	Entrata in vigore e pubblicazione

ARTICOLO 1 - Principi e finalità

Il Comune di Chieve, in conformità con il dettato costituzionale e i principi dello Statuto Comunale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, volti al conseguimento del bene comune.

Il Comune, sulla base dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale, valorizza il contributo volontario dei cittadini singoli e associati in gruppi informali, che intendono partecipare attivamente ad integrare, migliorare e qualificare i servizi resi dal Comune nell'interesse della propria comunità, favorendo legami positivi e stimolando il senso di corresponsabilità e di appartenenza al territorio come bene comune, secondo il principio di coesione sociale.

Il presente Regolamento intende disciplinare l'attività di volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini singoli, purché iscritti all'Albo dei Volontari Civici.

L'attività di volontariato è da intendersi come libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro in forza della quale è data ad ogni singolo individuo la possibilità di intraprendere, in piena autonomia, facendo salve le previsioni del presente Regolamento, attività di volontariato civico a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni area di intervento definita dall'Ente.

ARTICOLO 2 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del volontariato civico, inteso come l'insieme di attività, esclusivamente senza fini di lucro, prestata da singoli cittadini, che in modo concreto e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile, mettono a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo a favore della collettività.

Resta inteso che le attività di volontariato disciplinate nel presente Regolamento non hanno carattere nemmeno provvisoriamente sostitutivo di strutture o servizi di competenza dell'Ente o di mansioni proprie del personale dipendente in forza al Comune, anche quando prestate in modo continuativo, rivestono il carattere di occasionalità non potendo constare vincolo, né obbligo di prestazione per alcuno.

L'effettuazione di attività di volontariato civico non potrà mai, in nessun caso, occasione o frangente, dichiaratamente o tacitamente, assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né comportare la rinuncia alla copertura di posti nell'organico od ancora pregiudicare o eludere la normativa vigente del collocamento, anche in relazione alle fasce protette.

Il volontariato civico è svolto in forma totalmente gratuita e volontaria; non potrà in alcun modo

essere retribuito, nemmeno dal soggetto che beneficia della prestazione. Al volontario potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Responsabile del servizio, effettivamente sostenute dal volontario nello svolgimento delle attività assegnate e debitamente documentate.

I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle aree elencate all'articolo 4 del presente Regolamento, per le quali il Comune ha competenza in base a norme di legge, disposizioni e/o regolamenti comunali.

ARTICOLO 3- Istituzione dell'albo dei volontari civici

È istituito, presso l'Ufficio Affari Generali, un albo al quale coloro che intendano svolgere attività di volontariato devono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività, espressione di impegno sociale, indicate a titolo esemplificativo, al successivo articolo 4. La gestione dell'albo è affidata all'Ufficio Affari Generali, che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle formalità concernenti l'albo stesso.

ARTICOLO 4 - Ambito di applicazione

Il volontariato civico può svolgere tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune e da esso individuate, che non siano espressamente riservate da leggi e regolamenti ad altri enti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività del servizio civico volontario sono le seguenti:

- a) **attività AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA:** relative ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico; attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e/o organizzate da altri soggetti, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- b) **attività AREA SOCIALE:** relative ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, servizio di trasporto/accompagnamento anziani, disabili c/o strutture ospedaliere, assistenza in generale o altro;
- c) **attività AREA CIVICA:** attività di supporto alla manutenzione, cura e tutela delle aree verdi, aiuole, parchi, arredo urbano, edifici di proprietà comunale quali ad esempio scuole, centri civici, strutture comunali destinate all'erogazione dei servizi, tutela dell'ambiente, ecc. Attività di vigilanza presso edifici scolastici, aree campestri, aree/parchi gioco bambini ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini (nonni vigili), accompagnamento casa-scuola e/o scuola-casa dei bambini (pedibus), distribuzione di materiale informativo e di promozione relativo ad iniziative e/o eventi portanti finalità espresse dal presente Regolamento. Attività per servizi di logistica in occasione dello svolgimento di manifestazioni sul territorio, sorveglianza e assistenza in occasione di manifestazioni in prossimità di aree e strutture pubbliche frequentate dalla popolazione;
- d) **attività AREA GESTIONALE:** supporto alle attività dei settori e uffici del Comune. È fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari civici lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - Requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato e che intendono iscriversi all'albo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ad anni 18;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) godimento di diritti civili e politici;
- d) cittadinanza italiana o comunitaria o se di paese extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- e) per i cittadini comunitari o extracomunitari adeguata conoscenza della lingua italiana.

L'iscrizione all'albo può altresì essere rifiutata a discrezione dell'Amministrazione Comunale in caso di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché in presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

I requisiti devono essere posseduti sia all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo comunale dei volontari civici sia per tutta la durata di svolgimento dell'attività di volontariato prestata.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

ARTICOLO 6- Iscrizione all'albo

I volontari potranno iscriversi, in qualunque momento, all'albo dei volontari compilando l'allegata modulistica in cui occorre obbligatoriamente indicare:

- a) l'autocertificazione in merito alle generalità complete;
- b) l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- c) la dichiarazione nella quale viene esplicitata la volontà a collaborare nel rispetto delle indicazioni fornite;
- d) l'accettazione delle previsioni del presente Regolamento;
- e) l'eventuale curriculum vitae attestante le conoscenze, le capacità ed esperienze ritenuti utili ai fini delle attività per cui i volontari si rendono disponibili, che potrà essere integrato da eventuali attestati o abilitazioni;
- f) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento d'identità, per il cittadino non comunitario copia del permesso di soggiorno, in corso di validità.

L'Amministrazione Comunale, in relazione alle attività da svolgere o al servizio da prestare, acquisite le domande, eventualmente previo colloquio con i richiedenti, determina l'accettazione della domanda stessa con relativa pubblicazione del nominativo all'albo.

Periodicamente, il Comune può diffondere avvisi pubblici per il reperimento di volontari da coinvolgere nello svolgimento di attività specifiche rientranti negli ambiti definiti dall'Ente, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente la

propria candidatura a volontario.

È facoltà del Comune richiedere, ove necessario, integrazioni alla documentazione presentata ai fini dell'iscrizione all'albo.

ARTICOLO 7- Cancellazione dall'albo e interruzione

La cancellazione dei volontari dall'albo potrà avvenire per le seguenti cause previo accertamento o determinazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale:

- a) rinuncia da parte del volontario da comunicare in forma scritta;
- b) perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività. In questo caso viene disposta cancellazione del volontario senza che questo possa nuovamente iscriversi all'albo;
- d) rifiuto di svolgere le attività previste dal Regolamento per le quali il volontario aveva dichiarato disponibilità. In caso di temporanea indisponibilità, il volontario è tenuto a darne tempestiva comunicazione. La temporanea sospensione adeguatamente motivata non comporta la cancellazione dall'albo.

L'Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario civico qualora venisse meno la necessità di utilizzo del volontario o non ritenga più opportuno il servizio.

ARTICOLO 8 — Modalità di svolgimento dell'attività

I volontari iscritti all'albo comunale vengono individuati dai Responsabili dei singoli uffici competenti per tipologia di intervento da attivare sulla base delle esperienze, delle conoscenze, attitudini e disponibilità dichiarate dai candidati volontari e sulla base di un eventuale colloquio preliminare.

Il Responsabile del servizio interessato, sentito il Consigliere Comunale preposto al coordinamento dei volontari, li incarica, verificando preventivamente il possesso dei requisiti in capo agli stessi previsti dal presente Regolamento. I volontari rispondono dell'adempimento delle funzioni assegnate' al Responsabile del servizio o suo delegato competente in materia, nonché al Consigliere Comunale appositamente individuato quale referente.

È compito del Responsabile del servizio interessato per l'attività da svolgere, informate, istruire e, se necessario, formare il volontario circa le modalità di svolgimento delle attività e la normativa di riferimento a cui attenersi. È suo compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del volontario.

Il coordinamento dei volontari di tutte le aree di intervento è affidato ad un Consigliere Comunale appositamente individuato quale referente, che renderà semestralmente al Consiglio Comunale l'attività dei volontari civili.

I volontari sono, se necessario, organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idoneo allo svolgimento del compito concordato.

Ogniqualevolta presti la propria attività o servizio, il volontario deve registrare la propria presenza secondo modalità stabilite dal Responsabile.

ARTICOLO 9 - Disciplina applicativa

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile.

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Il servizio di volontariato di cui al presente Regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un

rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce in modo complementare e di ausilio costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

I volontari operano nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività; sono provvisti di cartellino identificativo fornito dal Comune che, portato in modo ben visibile, possa consentire l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. I volontari, nello svolgimento delle prescritte attività, sono tenuti al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e sulla riservatezza così come prescritto dal Regolamento Ue 679/2016 e successive modifiche.

ARTICOLO 10 - Mezzi e attrezzature

L'Amministrazione Comunale, a propria cura e spese, fornisce ai volontari tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature e i presidi antinfortunistici, se necessari, secondo la vigente normativa di riferimento.

In caso di utilizzo da parte del volontario di un veicolo comunale:

- a) è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
- b) è compito del volontario il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il volontario è tenuto a darne tempestiva informazione all'Amministrazione Comunale.

Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti e concordati con il Responsabile del servizio.

Il volontario è tenuto al corretto e diligente uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.

ARTICOLO 11- Doveri del volontario civico

Ciascun volontario civico svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni assegnate, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle Istituzioni.

Qualora un volontario assuma comportamenti sconvenienti, rischiosi, lesivi per persone o cose, o che possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio e dell'Amministrazione Comunale, verranno attivati opportuni procedimenti di richiamo o eventuale esclusione dall'albo.

L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia o altre cause il volontario deve dare tempestiva informazione al Responsabile del servizio.

È tassativamente fatto divieto ai volontari di accettare qualsivoglia remunerazione per l'opera svolta.

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura, intendendosi che l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti sono sollevati da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'opera prestata dal volontario medesimo.

Il volontario non deve ostacolare in alcun modo il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali.

ARTICOLO 12 — Copertura assicurativa

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato saranno assicurati, con spesa a carico del Comune, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere nell'esecuzione del servizio, in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

ARTICOLO 13 - Disposizioni finali

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 14 — Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa Delibera di approvazione. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale, nei consueti luoghi pubblici di affissione.

Il presente Regolamento viene pubblicato, altresì, sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni Generali, Atti Generali.